



Determina n. 194/2022

Roma, 26 novembre 2022

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE, PER ANNI TRE CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI SEI ALLE STESSE CONDIZIONI - C.I.G. Z113888ECA - AUTORIZZAZIONE AVVIO TRATTATIVA

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI:

- a. la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF o Ente);
- b. il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
- c. il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- d. il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- e. lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del 29 ottobre 2020, n.106 del 18 dicembre 2020 e n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022;
- f. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in particolare i principi di cui all'art. 30;
- g. l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall' art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021; ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, *"anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all' articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;
- h. l'art. 1, comma 450 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede l'obbligo di utilizzo di strumenti come il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importi pari o superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);



- i. l'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale *"il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di ... servizi ... è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"*;

CONSIDERATO che:

- j. il CREF acquisendo la storica palazzina di via Panisperna ha potuto incrementare l'organico ed espandere le attività di ricerca e la dotazione di attrezzature, mentre anche a seguito della fine dello stato di emergenza Covid-19 il numero delle visite al Museo storico della fisica da parte del pubblico è cresciuto in maniera considerevole;
- k. in considerazione dei suddetti sviluppi e dell'ulteriore incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale della attività 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022 è necessario adeguare al nuovo contesto il quadro generale delle coperture assicurative dell'ente;
- l. le coperture assicurative di cui il CREF è attualmente dotato, che investono direttamente la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché la conservazione del patrimonio dell'Ente, risultano scadute, tanto da far ritenere opportuno procedere senza ulteriore indugio;
- m. risulta necessario dotarsi delle seguenti tipologie di polizza per un periodo di anni tre, eventualmente estendibile di ulteriori mesi sei alle stesse condizioni in attesa di un nuovo affidamento:
  1. Tutela legale (la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa), in quanto l'Ente non è dotato di personale avvocato e l'eventuale ricorso a professionisti esterni potrebbe risultare particolarmente oneroso;
- n. nell'organico del CREF non sono presenti specifiche professionalità nel settore del mercato assicurativo, né risulterebbe agile ed economico provvedervi in tempi brevi e, pertanto, si ritiene opportuno avvalersi di un supporto specialistico esterno;
- o. il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione assicurativa, come definito dalla direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 (art. 2, comma 1, n. 3), si configura come un complesso di attività *"consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti finalizzati alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione"*;
- p. la normativa italiana di settore assicurativo (Codice assicurazioni private - D.Lgs. 209/2005, art 106), allargando l'orizzonte sull'attività di brokeraggio, definisce *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa"* come quel contesto relazionale tra prestatore di servizio e cliente/utente del medesimo, consistente *"nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza"*

- finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*";
- q. secondo il regolamento Isvap n. 5 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni) si intendono per *"mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione"* (art. 2, comma 1, lettera t);
  - r. *"l'attività di brokeraggio o di intermediazione assicurativa si esaurisce in un'attività di consulenza professionale e precontrattuale indipendente, inerente all'individuazione, acquisto e gestione del prodotto allo scopo di fornire una copertura ad hoc, previa ricerca all'interno del mercato delle condizioni più idonee per il cliente, ed è subordinata soltanto all'iscrizione al registro degli intermediari presso l'Ivass"* (Cons. Stato, V, n. 4806 del 28/07/2020);
  - s. la stessa Autorità anticorruzione (determinazione AVCP, ora ANAC, n. 2 del 13 marzo 2013), sottolinea la complessità e mutevolezza dell'integrazione tra broker e Pubbliche amministrazioni, evidenziando come *"il ruolo del broker nei rapporti con la pubblica amministrazione tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi"*;
  - t. secondo gli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale l'attività di brokeraggio è remunerata esclusivamente attraverso la commissione provvigionale erogata dalla compagnia assicurativa ed indicata in termini percentuali nell'offerta economica sulle polizze stipulate dall'ente a seguito della procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi e su quelle che dovessero essere stipulate successivamente, sulla loro eventuale proroga e rinegoziazione a seguito della intermediazione del broker;
  - u. non vi sono convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione e che la categoria merceologica è presente sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
  - v. la trattativa diretta sul MEPA si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO in quanto rivolta ad un unico operatore;

RILEVATO che:

- w. con propria determina n. 133 del 22 settembre 2022 è stato affidato l'appalto avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo per anni tre, oltre ad eventuale proroga tecnica di mesi sei, come dettagliato nei documenti allegati alla trattativa MEPA n. 3195593 alla Società EXE Insurance Brokers S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03703271001, con sede in viale Giulio Cesare, 6, 00192, Roma;
- x. in data 4 novembre 2022 il broker incaricato ha trasmesso i documenti (prot. 2266) relativi all'indagine tecnico-economica di mercato effettuata nell'interesse del CREF;
- y. in data 9 novembre 2022 il broker incaricato ha trasmesso la propria relazione (prot. 2330) nella quale si evidenziano pregi e difetti di ogni soluzione individuata, individuando quelle ottimali per le esigenze del CREF;



RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi del precedente punto n., attenersi alle indicazioni del professionista incaricato;

CONSIDERATO:

- z. che l'operatore economico ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, via Francesco Guicciardini, 6 20129 Milano, C.F. e P.IVA: 05377040968 risulta idonea a fornire i servizi suddetti alle seguenti condizioni economiche stimate:

Tipologia	Costo 12 mesi	Costo 36 mesi	Costo 42 mesi
Tutela legale	€ 6.312,64	€ 18.937,92	€ 22.094,24
		Totale appalto	€ 22.094,24

- aa. è rispettato il principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altro soggetto e l'odierno operatore economico non è stato mai precedentemente interpellato;
- bb. la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e pertanto non ricorre la necessità del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono pari a 0 (zero);

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) n. Z113888ECA relativo alla procedura in esame;

per le motivazioni descritte in premessa,

#### **DETERMINA**

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, la trattativa diretta sul MePa con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, via Francesco Guicciardini, 6 20129 Milano, C.F. e P.IVA: 05377040968 al fine di procedere all'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo del CREF per la durata di anni tre dalla stipula, oltre ad eventuale proroga tecnica di mesi sei alle stesse condizioni, e in particolare la polizza Tutela legale;
3. che il servizio consiste nelle attività di cui ai set informativi di cui all'indagine di mercato prot. 2266 del 4 novembre 2022;



4. la Compagnia assicurativa dovrà riconoscere direttamente al broker EXE Insurance Brokers S.r.l., codice fiscale e partita IVA 03703271001, con sede in viale Giulio Cesare, 6, 00192, Roma la relativa provvigione come da accordi tra i broker e le compagnie;
5. l'avvio immediato della verifica del possesso, in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
6. il R.U.P. è il dott. Alessandro Orlandi.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione trasparente.

**Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Alessandro Sbrana**